STUDIO ASSOCIATO RUBINI-SOFFRITTI

Claudia Rubini

Dottore Commercialista Dottore in Giurisprudenza Revisore Contabile

Monica Soffritti

and to Perliab

Ragioniere Commercialista Revisore Contabile

Silvana Graldi

Dottore Commercialista Revisore contabile

Rag. Francesca A. Alboino

Resp. Amm. Tiziana Civello

Rag. Flavia Alboino

Segr. Ilaria Mazza

Dott.ssa Federica Berto

Dott. Mario Russo

Dott. Fulvio Veneruso

Dollar Copenia daligla

Has, Francesca A. Albeiro

Dott. Marco Rosanò

Ai Signori Clienti

Dal 3 novembre 2014 saranno operative le nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea dei veicoli.

Il nuovo comma 4-bis dell'art. 94, D.Lgs. n. 285/1992 c.d.s., rubricato "Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario", ha previsto degli obblighi di comunicazione, finalizzati all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli, in caso di atti dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.

L'individuazione delle fattispecie ricadenti nella nuova previsione legislativa è stata demandata al regolamento di esecuzione ed attuazione del c.d.s. (D.P.R. n. 492/1992), nel quale è stato introdotto il nuovo art. 247-bis.

Per facilitare la comprensione dei nuovi adempimenti, il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha pubblicato la circolare n. 15513/2014 con la quale vengono forniti chiarimenti operativi e vengono forniti i modelli standard da utilizzare in sede di adempimento.

Si specifica fin da subito che gli obblighi di comunicazione non sussistono in riferimento agli atti con data certa posti in essere prima del 03 novembre 2014.

A partire dal 03 novembre invece, in caso di omissione verranno applicate le sanzioni previste dal medesimo art. 94, co. 4-bis c.d.s. che sono pari ad una somma che varia da un minimo di Euro 705,00 fino ad un massimo di Euro 3.526,00. Inoltre, in base al tenore letterale della norma, al co. 5, è disposto l'immediato ritiro della carta di circolazione.

Per i veicoli aziendali è stata prevista una disciplina ad hoc che riportiamo sotto.

La nuova disciplina prevede che nel caso in cui venga concessa la disponibilità del veicolo aziendale in comodato d'uso gratuito ai propri dipendenti, per un periodo superiore a 30 giorni, un rappresentante dell'azienda (munito del potere di agire in nome e per conto dell'azienda, e munito di delega scritta rilasciata dal dipendente) debba provvedere alla presentazione di un'apposita

istanza e adempiere all'obbligo di annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli. L'adempimento deve essere effettuato anche qualora l'azienda abbia la "disponibilità" del veicolo a titolo di usufrutto, di leasing o di noleggio.

La procedura per l'auto aziendale concessa in comodato gratuito ai propri dipendenti è dunque semplificata in quanto non devono essere effettuate le procedure di aggiornamento della carte di circolazione.

All'istanza deve essere allegata, oltre alla delega del dipendente, anche la ricevuta di versamento dell'imposta di bollo pari ad Euro 16 e il pagamento di Euro 9 a titolo di diritti di motorizzazione.

A seguito dell'istanza, la Motorizzazione Civile rilascia l'attestazione di avvenuta annotazione nell'Archivio Nazionale di Veicoli. Non è necessario che l'attestazione sia tenuta a bordo dell'auto aziendale, in quanto non sono previste sanzioni in sede per questo in sede di controllo statale.

Il Ministero ha chiarito che:

- l'adempimento non deve essere effettuato qualora la disponibilità del veicolo costituisca "a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo " (ad esempio per una prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d'opera).
- nel comodato di veicoli aziendali, deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo al driver e pertanto sulla base di tale ricostruzione, sono "certamente escluse":
 - l'utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di "fringe benefit";
 - l'utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (ad esempio i veicoli impiegati per l'esercizio di attività lavorative ed utilizzate dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro);
 - l'utilizzo della stessa auto da parte di più dipendenti.

Infine è stato risolto un nodo fondamentale chiarendo che quanto sopra vale anche per le auto nella disponibilità di soci, amministratori e collaboratori.

NB: tutto quanto sopra riportato vale anche nel caso in cui il soggetto interessato sia un lavoratore autonomo o una ditta individuale.